



Bruxelles, 12 marzo 2018
(OR. en)

7052/18

FIN 225
FSTR 9
FC 9
REGIO 12
SOC 136
CADREFIN 18

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	12 marzo 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6678/18 FIN 180 FSTR 6 FC 6 REGIO 9 SOC 110 CADREFIN 15
Oggetto:	Relazione speciale n. 15/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci" - Conclusioni del Consiglio [12 marzo 2018]

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci", adottate dal Consiglio nella 3604^a sessione tenutasi il 12 marzo 2018.

**Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2017
della Corte dei conti europea dal titolo "Condizionalità ex ante e riserva di efficacia
dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

- 1) ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 15/2017 della Corte dei conti europea (in appresso "la Corte") e le osservazioni della Commissione al riguardo;
- 2) PRENDE ATTO del fatto che la relazione copre il periodo da dicembre 2013 a febbraio 2017;
- 3) PRENDE ATTO delle principali risultanze della relazione, in particolare di quanto segue:
 - a) Condizionalità ex ante
 - le condizionalità ex ante hanno fornito un quadro di riferimento coerente per valutare se gli Stati membri fossero pronti ad attuare i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) all'inizio del periodo di programmazione 2014-2020; tuttavia, per la Corte non era chiaro, nel corso del periodo oggetto dell'audit, in che misura le condizionalità ex ante avessero effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo;
 - la Commissione non si è avvalsa della possibilità di sospendere i pagamenti al momento dell'adozione del programma in caso di condizionalità ex ante non soddisfatte o in caso di mancato completamento dei piani d'azione;
 - circa la metà dei piani d'azione degli Stati membri per adempiere alle condizionalità ex ante risultava non completata dagli Stati membri alla fine del 2016;

b) Riserva di efficacia dell'attuazione

- è improbabile che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la relativa riserva determinino una significativa riassegnazione della spesa in materia di coesione durante il periodo 2014-2020 ai programmi che hanno conseguito migliori risultati, e la riserva di efficacia dell'attuazione ha fornito limitati incentivi ad un migliore orientamento ai risultati dei programmi operativi, poiché si basava essenzialmente sulla spesa e sulle realizzazioni;
- le attuali sospensioni e rettifiche finanziarie per performance insoddisfacenti sono soggette a condizioni restrittive e pertanto è improbabile che vengano messe in atto;

4) RINVIA al documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'aprile 2017 riguardante il valore aggiunto delle condizionalità ex ante¹ e alla relazione strategica 2017 della Commissione relativa all'attuazione dei fondi SIE² e RILEVA che da tali documenti e dati più recenti emerge un quadro piuttosto positivo per quanto riguarda l'adempimento e l'efficacia delle condizionalità ex ante;

5) CONSTATA che, nelle sue risposte alle risultanze della relazione della Corte, la Commissione fornisce spiegazioni in merito al fondamento dei meccanismi della condizionalità ex ante, del quadro di riferimento e della riserva di efficacia dell'attuazione; in particolare, la Commissione

- a) richiama l'attenzione sulla portata del quadro di riferimento e della riserva quali strumenti a sostegno dell'orientamento ai risultati che rientrino in una solida logica di intervento dei programmi³, e
- b) ricorda che le condizionalità ex ante hanno introdotto requisiti e condizioni minimi per migliorare il quadro degli investimenti e l'efficacia ed efficienza della spesa dei fondi SIE⁴;

¹ Doc. 7956/17.

² Doc. 15788/17 + ADD 1.

³ Cfr. Risposte della Commissione ai punti V., 72 e 104 della relazione della Corte.

⁴ Cfr. Risposte della Commissione al punto 39 della relazione della Corte.

- 6) RICORDA le posizioni espresse in precedenti conclusioni del Consiglio sugli strumenti delle condizionalità ex ante e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, introdotti per la prima volta nei fondi per la politica di coesione nel periodo 2014-2020⁵;
- 7) RINNOVA il suo invito alla Commissione affinché valuti a partire dal novembre 2016⁶ la possibilità di utilizzare nuovi elementi dei fondi SIE quali esempi per altre politiche dell'UE finanziate a titolo del bilancio UE;

Condizionalità ex ante

- 8) PRENDE ATTO del fatto che, stando alla relazione strategica 2017 della Commissione⁷, nel novembre 2017 il 97 % delle condizionalità ex ante era stato soddisfatto dagli Stati membri, lasciandone pochissime ancora da adempiere;
- 9) RICORDA che l'adempimento delle condizionalità ex ante all'inizio del periodo di programmazione 2014-2020 è stato un esercizio gravoso in termini di tempo e risorse per alcuni Stati membri;
- 10) SOTTOLINEA che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni⁸, gli Stati membri erano tenuti a riferire in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante unicamente nella loro relazione annuale di attuazione o nella relazione sullo stato di attuazione nel 2017 e non entro la fine del 2016;

⁵ Conclusioni del Consiglio su "Politica di coesione e Fondi strutturali e d'investimento europei - Risultati e nuovi elementi" del 16 novembre 2016 (doc. 14542/16, pagg. 8-9); Conclusioni del Consiglio "Rendere la politica di coesione più efficace, pertinente e visibile per i nostri cittadini" (doc. 8463/17, pag. 4); Conclusioni del Consiglio sulle sinergie e sulla semplificazione della politica di coesione post 2020 del 15 novembre 2017 (doc. 14263/17, pag. 6).

⁶ Cfr. Conclusioni del Consiglio su "Politica di coesione e Fondi strutturali e d'investimento europei - Risultati e nuovi elementi" del 16 novembre 2016 (doc. 14542/16, pag. 7).

⁷ Doc. 15788/17, pag. 12.

⁸ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- 11) REPUTA, sulla base delle recenti esperienze degli Stati membri e delle conclusioni della Commissione, che le condizionalità ex ante abbiano finora dimostrato il loro valore aggiunto nello stimolare efficacemente le riforme e nel migliorare il contesto per gli investimenti a titolo della politica di coesione;
- 12) RITIENE che lo strumento delle condizionalità ex ante debba essere mantenuto dopo il 2020, ma ulteriormente razionalizzato;
- 13) SOTTOLINEA, alla luce della raccomandazione 1, lettera a), della Corte, che la Commissione, in sede di preparazione della legislazione per la politica di coesione dopo il 2020, dovrebbe rivalutare la pertinenza, la proporzionalità e l'utilità di ciascuna delle condizionalità ex ante, eliminare le sovrapposizioni e mantenere solo le condizionalità che possono realmente avere un impatto sul conseguimento efficace degli obiettivi della politica di coesione;
- 14) SOTTOLINEA, alla luce della raccomandazione 1, lettera b), della Corte, che la Commissione dovrebbe esaminare in che modo il ruolo delle condizionalità ex ante nell'attuazione delle pertinenti riforme possa essere potenziato per il periodo successivo al 2020; RICORDA la sua posizione enunciata nelle conclusioni del Consiglio del novembre 2016⁹, secondo cui in futuro sarebbe stato necessario cercare maggiore coerenza tra le varie misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE alla governance economica, sulla base degli insegnamenti tratti dall'introduzione delle condizionalità ex ante;
- 15) INVITA gli Stati membri interessati e la Commissione ad adoperarsi con ogni mezzo per garantire che le poche condizionalità ex ante rimaste non soddisfatte siano adempiute al più presto;

Riserva di efficacia dell'attuazione

- 16) DEPLORA il fatto che la Corte si sia concentrata unicamente sulla gestione della riserva di efficacia dell'attuazione e non abbia contemplato gli effetti dell'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e gli insegnamenti tratti da tale istituzione;

⁹ Doc. 14542/16, pag. 9.

- 17) OSSERVA che la riserva di efficacia dell'attuazione in quanto strumento obbligatorio è stata introdotta nel periodo 2014-2020 come uno degli elementi dell'orientamento ai risultati al fine soprattutto di stimolare i progressi nell'attuazione e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi dei programmi;
- 18) RICORDA che, in linea con gli articoli 21 e 22 del regolamento recante disposizioni comuni, la verifica dell'efficacia dell'attuazione e l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione sono effettuate sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019;
- 19) RITIENE pertanto che una valutazione globale della riserva di efficacia dell'attuazione debba avvenire dopo la sua esecuzione nel 2019, in quanto nella fase attuale di attuazione, l'efficacia di questo strumento è ancora difficile da valutare e qualsiasi conclusione definitiva al riguardo sarebbe prematura;
- 20) RITIENE tuttavia necessario, in attesa della valutazione globale della riserva di efficacia dell'attuazione, che qualsiasi sviluppo futuro dei meccanismi del quadro di riferimento e della riserva nel periodo successivo al 2020 consenta di concepirli maggiormente come meccanismi di incentivazione e che gli elementi sanzionatori siano applicati solo in ultima istanza;
- 21) RITIENE, alla luce della raccomandazione 2 della Corte, che qualsiasi strumento di efficacia dell'attuazione nel periodo successivo al 2020 debba prendere in considerazione la proporzionalità, l'esistenza di un lasso di tempo tra gli interventi e la concretizzazione dei risultati.
